CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA N. 1
88100 CATANZARO,IT

https://calabria.lnd.it

segreteria@crcalabria.it
segreteria@pec.crcalabria.it

0961 064845

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 50 del 19 Ottobre 2026

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Calabria è convocata, ai sensi del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e delle "Norme Procedurali per le Assemblee della LND", per il giorno

30 OTTOBRE 2026

presso la Sala Convegni del Comitato Regionale Calabria sita in Via Contessa Clemenza, 1, alle ore 15:30 in prima convocazione ed alle ore 16:30 in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea;
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato;
4. Elezione di n. 1 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
5. Elezione del Responsabile Regionale del Calcio Femminile;
6. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell'area territoriale di appartenenza;
7. Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale;

L'Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale a livello territoriale presso il Comitato Regionale Calabria.

La verifica dei poteri sarà effettuata:
presso la sede dell'Assemblea dalle ore 14:30 del giorno 30 Ottobre 2026;

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai sensi delle norme regolamentari.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Si informa che il giorno Martedì 27 Ottobre 2026, termine ultimo per la presentazione delle candidature, gli uffici del Comitato Regionale Calabria osserveranno, per il deposito delle candidature stesse, il seguente orario: dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Si allegano alla presente convocazione, costituendone parte integrante:

a) Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., approvate dalla F.I.G.C. con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 157/A del 30 Gennaio 2025 (corrispondente Comunicato Ufficiale di Lega n. 311 del 30 Gennaio 2025);

b) Convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva per il 22 Giugno 2026 e allegato "Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva" (Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 191/A del 2 Aprile 2026 e corrispondente Comunicato Ufficiale di Lega n. 377 del 2 Aprile 2026);

c) Modulistica ufficiale, recante protocollazione della L.N.D. n. 0001965 del 19/10/2026 orario 14:45, per la raccolta delle designazioni, da parte degli aventi diritto, alla carica elettiva di: Componente il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria;

d) Modulistica ufficiale, recante protocollazione della L.N.D. n. 0001965 del 19/10/2026 orario 14:45, per la raccolta delle designazioni, da parte degli aventi diritto, alla carica elettiva di: Responsabile Regionale del Calcio Femminile;

e) Elenco delle Società con diritto di voto alla data di convocazione dell'Assemblea;

f) Modulo A) - Delega di rappresentanza extra-societaria (Comitato Regionale Calabria);

g) Modulo B) - Delega di rappresentanza intra-societaria (Comitato Regionale Calabria);

h) Fac-simile per la presentazione della candidatura alla carica elettiva di Consigliere;

i) Fac-simile per la presentazione della candidatura alla carica elettiva di Responsabile Regionale Calcio Femminile;

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

COMUNICATO UFFICIALE N. 311
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C., inerente le modifiche alle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

Il Consiglio Federale

- viste le modifiche alle "Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" proposte dalla medesima Lega;

- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche alle "Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All A)

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.	**Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.**
L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.	L'Assemblea è l'organo deliberativo della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.
L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.	L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.
L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:	L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:
a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.	a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.
b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.	b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.
La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.	La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.
Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.	Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.
In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.	In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c. La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.	Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c. La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.
Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.	**Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.**
Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND. Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO. L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione: a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum; b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto. Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto	Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND. Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO. L'Assemblea, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione: a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum; b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto. Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al

previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato. Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto: − il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.; − il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; − i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; − i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; − i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; − il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale; − il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile.	successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato. Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto: − il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.; − il Presidente ed i Vice Presidenti Federali; − i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.; − i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.; − i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; − il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale; − il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile; **− il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer;** **− il Coordinatore del Dipartimento per l'attività amatoriale-ricreativa;** **− il Coordinatore del Dipartimento per l'attività degli eSports.**
Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.	**Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.**
L'Assemblea della L.N.D.: − prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari; − prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito; − elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.: 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale; 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D; 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione	L'Assemblea della L.N.D.: − prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari; − prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito; − elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.: 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale; 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D; 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione

di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza; 4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; 5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali; L'Assemblea della L.N.D. designa: - il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.	di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza; 4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; 5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali; **È di competenza dell'Assemblea della L.N.D. la designazione del candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. A tal fine, il Consiglio Direttivo della Lega può proporre una candidatura da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.** Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.
Art. 4 – Procedure	**Art. 4 – Procedure**
Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio. L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori. Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle	Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio. L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori. **Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente dell'Assemblea decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che**

votazioni. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S. Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.	**regolano le procedure assembleari elettive.** Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni. Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S. Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.
Art. 5 – Convocazione	**Art. 5 – Convocazione**
L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, deve tenersi prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c. L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c. L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque. Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.	L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, deve tenersi prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c. L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c. L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque. Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c. Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c. Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c. In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.	Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c. Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c. Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c. In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.
Art. 6 – Costituzione e deliberazioni	**Art. 6 – Costituzione e deliberazioni**
Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato. L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:	Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. **Le Società di Lega che, oltre alle attività dilettantistiche di Calcio a 11 maschile, svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e/o di Calcio a Cinque, esercitano il diritto di voto anche per l'elezione dei rispettivi Responsabili Regionali.** Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato. L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto; - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.	- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto; - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.	Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.
Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento: − i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione; − i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione; − i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali; − i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico; − i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.	Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento: − i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione; − i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione; − i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali; − i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico; − i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.
Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza. L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile: - fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di	Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza. L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile: - fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto

voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto; - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.	e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto; - da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto; - con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.
Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.	Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale. **Le Società che svolgono attività dilettantistica a livelli differenti in ambito nazionale e regionale, anche se in discipline diverse, esercitano il diritto di designazione e il diritto di voto unicamente nell'ambito sportivo nazionale, determinato sulla base dell'attività prevalente svolta dalla Società.** **Per le Società che svolgono attività dilettantistica in ambito nazionale, anche se in discipline diverse, l'ambito di designazione e di voto a livello nazionale è assegnato in base al seguente criterio di prevalenza, nell'ordine: Campionato Nazionale maschile di Serie D, Campionati Nazionali Femminili, Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque.**
Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.	Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile **con diritto di voto**, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto **(delega extra societaria)**.
La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.	La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità: - le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; - la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.	Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato **(delega intrasocietaria)** di Lega/**Comitato/Divisione/Dipartimento** portante il timbro della Società.
In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.	In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega **Comitato/Divisione/Dipartimento** recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.
	I moduli di delega extra-societaria e intrasocietaria sono pubblicati all'atto della convocazione dell'Assemblea a cura dell'articolazione interessata.
Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria: − gli Arbitri in attività; − coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali; − coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione; − i Dirigenti di Società professionistiche; − i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee.	Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria: − gli Arbitri in attività; − coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali; − coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione; − i Dirigenti di Società professionistiche; − i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee.
I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.	I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.
Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.	**Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.** Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S. Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S. Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.	Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S. Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S. Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.
Art. 7 – Funzioni delle Assemblee	**Art. 7 – Funzioni delle Assemblee**
a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico: 1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque; 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti; 4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione: − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo − n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria − n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania − n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia − n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria − n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia − n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche − n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise	a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico: 1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque; 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi; 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti; 4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione: − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo − n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria − n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania − n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia − n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria − n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia − n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche − n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise

− n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia − n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna − n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia − n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana − n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento − n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano − n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria − n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto − n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale − n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque − n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile − n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.	− n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta − n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia − n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna − n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia − n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana − n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento − n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano − n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria − n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto − n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale − n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque − n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile − n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.
I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso. I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud. I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea. I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.	I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso. I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud. I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea. I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle Società **di Lega, appartenenti ai rispettivi Comitati, che disputano Campionati dilettantistici di Calcio a Cinque o di Calcio Femminile.**
b) <u>Le Assemblee dei Comitati designano</u>: 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente	b) <u>Le Assemblee dei Comitati designano</u>: 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente

Vicario della L.N.D.; 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento; 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere; 5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. c) <u>L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa</u>: 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere. d) <u>Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile</u>: <u>designano</u>: 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere; <u>eleggono, per il quadriennio olimpico</u>: 1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi,	Vicario della L.N.D.; 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento; 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere; 5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D. c) <u>L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa</u>: 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere. d) <u>Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile</u>: <u>designano</u>: 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.; 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.; 3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.; 4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere; <u>eleggono, per il quadriennio olimpico</u>: 1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi,

secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4). Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento. Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.	secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4). Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento. Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature	**Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature**
Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:	Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:
a) Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;	a) Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
b) Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;	b) Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
c) Per la carica di Vice Presidente d'area della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno uno e al massimo 2 tra i Comitati dell'area territoriale di appartenenza;	c) Per la carica di Vice Presidente d'area della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno uno e al massimo 2 tra i Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
d) Per la carica di Consigliere Federale d'Area della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione assembleare da parte di uno dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;	d) Per la carica di Consigliere Federale d'Area della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione assembleare da parte di uno dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
e) Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;	e) Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.: designazione assembleare da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile;
f) Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.	f) Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.: designazione assembleare da parte di almeno 3 e al massimo 7 tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.
Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile	Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le

può esprimere non più di una designazione per le candidature alla carica di Presidente della L.N.D e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.	candidature alla carica di Presidente della L.N.D e alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.
Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c). Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.	Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c). Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), ciascuna Assemblea di Comitato può presentare una designazione.
Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).	Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).
g) <u>Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque</u>: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;	g) <u>Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque</u>: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;
h) <u>Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque</u>: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;	h) <u>Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque</u>: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;
i) <u>Per la carica di Presidente di Comitato</u>: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.	i) <u>Per la carica di Presidente di Comitato</u>: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.
l) <u>Per la carica di</u> Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:	l) <u>Per la carica di</u> Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:
- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	- fino a **600** Società di appartenenza: **percentuale minima di designazioni non inferiore al 15% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	- **oltre 600** Società di appartenenza: **percentuale minima di designazioni non inferiore al 10% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	
- oltre 1.000 Società di appartenenza:	

designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	
m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;	m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;
- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	- fino a **600** Società di appartenenza: **percentuale minima di designazioni non inferiore al 15% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	- **oltre 600** Società di appartenenza: **percentuale minima di designazioni non inferiore al 10% delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	
- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).	
n) <u>Per la carica di</u> Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:	n) <u>Per la carica di</u> Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:
- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);	- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno **10** delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).	- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).
o) <u>Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica</u>: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.	o) <u>Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica</u>: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.
Per le designazioni di cui alla lettera l) della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a	Per le designazioni di cui **alle lettere l) e m)** della presente norma, **ai fini della individuazione della soglia percentuale di ciascun Comitato, si tiene conto** delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

ciascun Comitato, aventi diritto al voto.	
Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.	Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.
Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.	Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.
Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:	**p) <u>Per la carica di</u> Responsabile Regionale del Calcio a Cinque:**
- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;	**- fino a 100 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;	**- oltre 100 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;	**q) <u>Per la carica di</u> Responsabile Regionale del Calcio Femminile:**
- da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali;	**- fino a 50 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile: percentuale minima di designazioni non inferiore al 15 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali;	**- oltre 50 Società di appartenenza che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile: percentuale minima di designazioni non inferiore al 10 % delle Società aventi diritto al voto (solo di Lega);**
- oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali.	**Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere p) e q), della presente norma, è esercitato dalle Società di Lega che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, aventi diritto al voto.**
Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:	Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:
- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;	1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;	2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;	3) al numero dei **Consiglieri** del proprio Comitato
- oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali.	
Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla	

base del calcolo delle Società "pure" regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto. Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori: 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione; 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile; 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.	o della propria Divisione; **4) ad una per la carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile;** **5) ad una per la carica di Responsabile Regionale del Calcio a Cinque;** **6)** al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti. **Le Società pure regionali di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque non concorrono alle designazioni di cui al punto 3) in relazione ai Consiglieri del rispettivo Comitato.**
Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore. Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.	Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore. Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.
Art. 9 – Presentazione delle candidature	**Art. 9 – Presentazione delle candidature**
Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono. Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la Segreteria dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da	Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono. Le candidature alle cariche elettive devono essere presentate presso la Segreteria Generale della Lega, la Segreteria dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi

depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.	almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a **3** giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.
Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.	Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D. **I candidati alle cariche elettive devono, altresì, essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata valido**. **In caso di elezione, il soggetto candidato è tenuto a optare per una sola carica qualora ricoprisse una posizione incompatibile con altre cariche di natura elettiva già validamente acquisite. Il mancato esercizio dell'opzione entro sette giorni dall'ultima elezione conseguita comporta la decadenza automatica dalla stessa.**
Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.	Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.
I candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.	I candidati alle cariche **di Consiglieri** dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione **formale** al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, **mediante dichiarazione allegata alla propria candidatura**. **Tale dichiarazione ha efficacia solo se approvata dal candidato Presidente interessato, con le modalità di cui al presente articolo.**
Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisore dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.	Le candidature alla carica di componente il Collegio dei **Revisori** dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei	I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei

Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, comprensive delle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.	Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, comprensive delle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.
In caso di parità di preferenze per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.	In caso di parità di preferenze per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.
Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.	Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.
Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva. **Entro il giorno successivo a quello in cui il rispettivo Collegio di Garanzia Elettorale delibera in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati, i nominativi dei candidati Consiglieri che hanno dichiarato adesione formale al programma di un candidato Presidente devono essere approvati da quest'ultimo per l'inserimento in un apposito elenco ufficiale collegato alla propria candidatura. Detto elenco deve comprendere un numero di nominativi non inferiore al totale dei posti disponibili nel**

	Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque. Sono esclusi da detto computo numerico il Presidente e – nel caso dei Comitati – anche i Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.
L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato.	L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di candidato. **Deve, parimenti, essere pubblicato sul Comunicato Ufficiale dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque l'elenco ufficiale dei candidati alla carica di Consiglieri, collegato ad un candidato Presidente.** **Il candidato inserito in un elenco ufficiale, indipendentemente dal ruolo cui aspira, non può candidarsi in altri.** **I candidati alle cariche di Responsabile Regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato. È in ogni caso loro preclusa l'inclusione nell'elenco ufficiale collegato ad un candidato Presidente.**
Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale. Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito **www.coni.it**	Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C., secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale. Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito **www.coni.it**
Art. 10 – Modalità delle votazioni	**Art. 10 – Modalità delle votazioni**
Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni	Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico. **Nelle Assemblee Elettive della Lega Nazionale Dilettanti, le** votazioni avvengono separatamente

avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.	per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. **Nelle Assemblee Elettive dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ciascun incarico oggetto di elezione è sottoposto a votazione separata, fermo restando che dette votazioni si svolgono nell'ambito di due distinte sessioni. La prima sessione è dedicata unicamente alla votazione per la carica di Presidente, che deve precedere – a pena di nullità – le votazioni per le altre cariche. All'esito dello scrutinio per la carica di Presidente e alla proclamazione della relativa elezione, si procede alla seconda sessione di votazioni e al successivo scrutinio e proclamazione per le restanti cariche elettive: Consiglieri; Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque; Componenti Effettivi e Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti; Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti.** Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.
Quando si verifichino irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.	Quando si verifichino irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
Art. 11 – Maggioranze deliberative	**Art. 11 – Maggioranze deliberative**
a) Elezione del Presidente della L.N.D. Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. Ciascun Delegato Assembleare può votare per un	**a) Elezione del Presidente della L.N.D.** Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto **il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. R**isulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. Ciascun Delegato Assembleare può votare per un

solo candidato.	solo candidato.
b) <u>Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.</u>	**b) <u>Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.</u>**
Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.	Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.
Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.	Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto **il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. R**isulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.
Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.	Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.
c) <u>Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.</u>	**c) <u>Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.</u>**
Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.	Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.
Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.	Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto **il maggior numero di voti ovvero, a parità di voti, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. R**isulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.
Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.	Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.
Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento	Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento

Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e delle Divisioni Calcio Femminile.	Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e delle Divisioni Calcio Femminile.
d) <u>Elezione dei Consiglieri federali</u>	**d) <u>Elezione dei Consiglieri federali</u>**
La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.	La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.
Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea. E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza. In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica. Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.	Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea. E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza. In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica. Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.
e) <u>Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque</u>	**e) <u>Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque</u>**
Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti.	Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato la maggioranza dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti.
Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.	Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di **voti** ovvero, a parità di **voti**, con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica. **Risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.	Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza. **L'assegnazione dei posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque avverrà, in favore del Presidente eletto, secondo il criterio di cui alla successiva lettera f).**
f) <u>Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque</u>	**f) <u>Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque</u>** **In caso di elezione del Presidente di Comitato o della Divisione Calcio a Cinque collegato ad un elenco ufficiale, i relativi candidati Consiglieri riceveranno una quota pari al 70% dei posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, con esclusione da detto computo numerico del Presidente eletto e – nel caso dei Comitati - anche dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se > 0,5 oppure 0 se ≤ 0,5).** **Detta quota del 70% viene assegnata individualmente ai candidati Consiglieri indicati nell'elenco, in base ai rispettivi voti ottenuti, partendo dal candidato con maggior numero di voti e così a seguire.** **La restante quota del 30% di posti disponibili nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione viene distribuita tra tutti gli altri candidati Consiglieri, inclusi quelli non rientrati nella quota del 70% di cui sopra, in base al numero di voti singolarmente conseguiti, partendo dal candidato con maggior numero di voti e così a seguire.** **In caso di elezione del Presidente di Comitato o della Divisione Calcio a Cinque non collegato ad alcun elenco di aspiranti Consiglieri, l'assegnazione dei posti nel Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione segue il principio dell'assegnazione basata sui voti individuali, indipendentemente dall'eventuale appartenenza dei candidati Consiglieri ad un elenco ufficiale collegato ad altri candidati alla presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.**
Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee. Sono escluse da tale elezione le Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.	Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee. Sono escluse da tale elezione le Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.

In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.	In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica.
Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.	Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.
g) <u>Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque</u>	**g) <u>Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque</u>**
Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.	Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validamente espressi, **per le rispettive discipline,** dalle Società regionali **di Lega aventi diritto al voto presenti in Assemblea, che svolgono attività dilettantistica di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque**. **In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati delle rispettive discipline sportive con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**
Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.	Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.
h) <u>Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti</u>	**h) <u>Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti</u>**
Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validamente espressi nelle relative Assemblee e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.	Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validamente espressi nelle relative Assemblee e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.
In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.	In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.
È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.	È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.	Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.

Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere al massimo tre preferenze.	Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere **un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega.**
In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.	In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.
I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.	I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.	Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si **potrà procedere, durante il quadriennio,** alla sostituzione mediante elezione da tenersi **in occasione di una Assemblea** a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D. **e dalle presenti Norme.**
La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.	La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.
Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.	**Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area della L.N.D.**
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:	INVARIATO
1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai	

Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato. 2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2. 3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico. Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.	
Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali	**Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali**
A) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dell'aera di riferimento, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto. B) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue: 1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del Direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.	INVARIATO

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale; Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico. C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale, fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto. D) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue: 1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni. 2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale; Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.	
Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud	**Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud**
La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti: − Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte	INVARIATO

Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano; − Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria; − Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.	
NORME TRANSITORIE e FINALI	**NORME TRANSITORIE e FINALI**
I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.	I. INVARIATO
II. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni.	II. INVARIATO
III. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 5 giorni di cui all'art. 9, del presente Regolamento, è abbreviato a 4 giorni.	III. INVARIATO
IV. Per la raccolta delle designazioni da effettuarsi con i modelli all'uopo previsti, nonché per la presentazione delle relative candidature, è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata solo per le Assemblee Nazionali della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. Le PEC utilizzabili sono quelle personali degli aspiranti candidati alle cariche elettive nell'ambito della Divisione e dei Dipartimenti, quelle delle Società designanti e, per il deposito delle candidature, quelle delle Segreterie della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.	IV. INVARIATO
Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.	INVARIATO

COMUNICATO UFFICIALE N. 130
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 5 della F.I.G.C., inerente la convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 14 dicembre 2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 5

Il Commissario Straordinario

- visto l'art. 21 dello Statuto Federale

C O N V O C A

l'Assemblea Federale Elettiva per il giorno 14 dicembre 2026 alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso *l'Hotel Hilton Rome Airport* Via Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino Aeroporto – Tel. 06/65258 con il seguente

O R D I N E D E L G I O R N O

1) Verifica dei poteri
2) Elezione del Presidente dell'Assemblea
3) Elezione dei Consiglieri Federali delle componenti ai sensi dell'art. 26, comma 4, dello Statuto Federale
4) Elezione del Presidente Federale

A L L E G A

alla presente convocazione il "Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva" redatto ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò

REGOLAMENTO ELETTORALE E DEI VOTI DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea elettiva della Federazione è convocata dalla F.I.G.C. almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento.

La convocazione è effettuata mediante Comunicato Ufficiale pubblicato sul sito della Federazione, con link diretto dalla homepage, e mediante successiva PEC trasmessa ai Delegati Assembleari almeno dieci giorni prima del suo svolgimento.

Art. 2 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone di 274 Delegati i quali intervengono in rappresentanza delle società della Lega Calcio Serie A (Lega Serie A), della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), degli atleti e dei tecnici secondo la seguente ripartizione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 20 dello Statuto:

Lega Serie A	20 Delegati
LNP Serie B	20 Delegati
Lega Pro	57 Delegati
LND	99 Delegati
Atleti	52 Delegati
Tecnici	26 Delegati

2. I Delegati per le società delle Leghe professionistiche sono i Presidenti delle Società o loro delegati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, dello Statuto. I Delegati per le società della LND sono quelli eletti in base al Regolamento elettorale della LND, approvato dal Consiglio Federale. I Delegati per gli atleti e per i tecnici sono quelli eletti dagli atleti e dai tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dall'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC), approvati dal Consiglio Federale.

3. Ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari, il complesso dei voti spettanti ai Delegati è pari a 516 voti. A tal fine, nel rispetto dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, al voto di ciascuno dei Delegati è attribuita la seguente ponderazione:

20 Delegati Lega Serie A	4,644
20 Delegati LNP Serie B	1,548
57 Delegati Lega Pro	1,086
99 Delegati LND	1,772
52 Delegati Atleti	1,984
26 Delegati Tecnici	1,984

Art. 3 - Costituzione dell'Assemblea

1. In conformità all'art. 22 dello Statuto, l'Assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno la metà più uno dei voti assembleari e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 35% dei Delegati aventi diritto a voto che rappresentino almeno un terzo dei voti assembleari. Pertanto, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 138 Delegati che rappresentino almeno 259 voti assembleari e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 96 Delegati che rappresentino almeno 172 voti assembleari.

2. In conformità all'art. 20, comma 7, dello Statuto, le operazioni di verifica poteri sono svolte da apposita Commissione, il cui Presidente è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.
Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione, nominata dalla Federazione.

3. Le operazioni di verifica poteri relative alle Assemblee, per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte dalla medesima Commissione di cui al comma 2.
Le operazioni di scrutinio dei voti relative alle Assemblee, per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti, sono svolte da apposita Commissione nominata dalla Federazione.

Art. 4 - Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese. Il Presidente è proposto all'Assemblea, su indicazione della Federazione, d'intesa con il CONI.

2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente è assistito dal Segretario Generale o, in caso di impedimento, da persona da lui delegata.

3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le procedure assembleari elettive.

4. Il Presidente dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle singole componenti è eletto con votazione palese dai Delegati delle stesse, d'intesa con la Federazione.

Art. 5 - Oggetto delle votazioni

1. In conformità allo Statuto Federale l'Assemblea Federale elegge il Presidente Federale. In occasione dell'Assemblea Federale sono altresì eletti i Consiglieri Federali da parte delle Leghe e da parte degli Atleti e dei Tecnici.

2. Preliminarmente alle votazioni per l'elezione del Presidente Federale, vengono eletti i Consiglieri Federali da parte delle Leghe, esclusi i loro membri di diritto, nonché i Consiglieri Federali da parte

degli atleti e dei tecnici, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche e approvati dal Consiglio Federale.

3. Dopo le Assemblee per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche, che non possono avere una durata superiore alle tre ore, scadute le quali devono essere dichiarate chiuse, si aprono i lavori dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale. Il Presidente dell'Assemblea pone in votazione le candidature a Presidente Federale, presentate nel rispetto delle disposizioni dell'art. 21, comma 4, e dell'art. 24, comma 5, dello Statuto.

Art. 6 - Presentazione delle Candidature a Presidente Federale ed a Consigliere Federale

1. In conformità all'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale i candidati all'elezione di Presidente Federale e di Consigliere Federale, diverso dai membri di diritto, devono presentare la candidatura alla Segreteria Generale almeno quaranta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e le candidature devono essere pubblicate sul sito federale, con link diretto dalla homepage, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

2. Modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale

Le candidature a Presidente Federale devono essere presentate utilizzando il modello allegato ed essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.

I Delegati Assembleari che intendano accreditare il candidato alla Presidenza Federale devono utilizzare fogli conformi al modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

3. Modalità di presentazione delle candidature ed elezione alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza delle Leghe e delle Componenti tecniche

3.1 Consiglieri in rappresentanza della Lega Serie A

La Lega Calcio Serie A esprime quattro Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Calcio Serie A è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L'elezione dei tre Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nell'Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell'Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l'elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una preferenza. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l'elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.2 Consiglieri in rappresentanza della LNP Serie B

La Lega Nazionale Professionisti Serie B esprime due Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B è effettuata dalla FIGC.

La candidatura a Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, avviene nell'Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell'Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l'elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l'elezione del Consigliere Federale, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

3.3 Consiglieri in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico

La Lega Italiana Calcio Professionistico esprime due Consiglieri Federali, ivi compreso il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Pro è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L'elezione del Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, avviene nell'Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell'Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l'elezione del Presidente Federale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti espressi dalle società presenti e aventi diritto.

In caso di parità di voti, tale da non consentire l'elezione del Consigliere Federale, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.4 Consiglieri in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti esprime sei Consiglieri Federali, di cui due Consiglieri Federali nazionali, tre Consiglieri Federali d'Area della LND (in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza) e il Presidente di Lega, che è componente di diritto del Consiglio Federale della FIGC.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, in rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale, diverso dal componente di diritto, deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale coloro che abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

a) per i Consiglieri Federali d'area della L.N.D.: designazione da parte di 1 Comitato dell'area di appartenenza;

b) per i Consiglieri Federali nazionali: designazione da parte di 2 tra Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, Divisioni Calcio Femminile.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

L'elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nell'Assemblea di Lega da tenersi in occasione dell'Assemblea Federale elettiva e prima delle votazioni per l'elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'area, il maggior numero di voti validamente espressi tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire l'elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

3.5 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti

I Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti vengono eletti nel numero di quattro dai Delegati degli atleti componenti l'Assemblea Federale, due in rappresentanza degli atleti professionisti e due in rappresentanza degli atleti dilettanti.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti, di almeno un componente di genere diverso da quello della maggioranza.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, presso la Segreteria Generale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, con indicazione dello status dilettantistico o professionistico di appartenenza ai fini dell'applicazione dell'art. 26 dello Statuto. Lo status è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1, ultimo capoverso, dello Statuto Federale ed il candidato potrà presentarsi per l'una o l'altra categoria (professionistica o dilettantistica) purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo status scelto.
Per la presentazione della candidatura dovrà essere utilizzato il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti coloro che abbiano ottenuto la designazione da parte di 3 Delegati Assembleari degli atleti. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, dei candidati rispettivamente per l'elezione:

- di due atleti dilettanti
- di due atleti professionisti

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati degli atleti votano per eleggere tutti i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti.

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I[a] tornata: elezione di due atleti dilettanti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

- II[a] tornata: elezione di due atleti professionisti. Per questa elezione i Delegati possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi in relazione ai posti disponibili.

Tra i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti deve essere eletto un Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza. Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il Consigliere Federale di genere diverso da quello della maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire l'elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

3.6 Consiglieri in rappresentanza dei Tecnici

I Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici vengono eletti nel numero di due dai Delegati dei Tecnici, uno in rappresentanza dei tecnici professionisti e uno in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

È in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali, di un componente di genere maschile e di un componente di genere femminile.

La convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri Federali in rappresentanza dei Tecnici è effettuata dalla FIGC.

La candidatura alla carica di Consigliere Federale deve essere presentata, unitamente alle relative designazioni, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Federale e dal presente regolamento, utilizzando il modello allegato.

Possono presentare candidature alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici coloro che abbiano ottenuto la designazione di 2 tra i Delegati Assembleari appartenenti alla categoria. Ciascun Delegato non può esprimere più di una designazione.

La Segreteria Generale predisporrà due liste, in ordine alfabetico, una per i candidati all'elezione in rappresentanza dei tecnici professionisti ed una per i candidati in rappresentanza dei tecnici dilettanti.

Avverso le candidature è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it.

I Delegati votano per eleggere i Consiglieri Federali della propria categoria (professionisti o dilettanti).

Le votazioni vengono effettuate in due successive tornate, nel modo seguente:

- I^{a} tornata: elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei dilettanti. Per questa elezione i Delegati dilettanti possono esprimere al massimo una preferenza.

- II^{a} tornata, elezione di un Consigliere Federale in rappresentanza dei professionisti. Per questa elezione i Delegati professionisti possono esprimere al massimo una preferenza.

Risultano eletti i candidati che, in ciascuna delle due votazioni, riportino il maggior numero di voti validamente espressi. Deve comunque essere eletto un Consigliere Federale di genere maschile ed un Consigliere Federale di genere femminile.

Nel caso in cui tutti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti in relazione ai posti disponibili appartengano allo stesso genere, sarà comunque eletto il candidato che rappresenta il genere diverso da quello della maggioranza e che, nell'ambito del suo genere, abbia conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Qualora vi siano più candidati di genere diverso da quello della maggioranza nelle due liste, risulterà eletto il candidato che, all'esito della votazione, abbia il miglior rapporto tra voti conseguiti e voti validamente espressi.

In tutti i casi di parità di voti, tali da non consentire l'elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunge il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della minore anzianità anagrafica.

Art. 7 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea per l'elezione del Presidente Federale

1. In sede assembleare il Commissario Straordinario, o persona da lui delegata, effettua una comunicazione di apertura dei lavori assembleari.

2. Prima che sia aperta la votazione, i candidati alla carica di Presidente possono esporre il loro programma.

3. Sulle dichiarazioni dei candidati possono intervenire non più di due Delegati per ciascuna componente per un tempo di parola non superiore a cinque minuti.

4. I candidati alla carica di Presidente possono in ogni momento ritirare la loro candidatura.

Art. 8 - Modalità di votazione e di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto con sistema di voto elettronico.

2. Quando si verifichino irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 9 - Maggioranze deliberative per l'elezione del Presidente Federale

Ciascun Delegato può votare per un solo candidato.

Il Presidente, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

In presenza di un solo candidato o di due candidati, verranno effettuati sino a tre scrutini per individuare il Presidente eletto.

In presenza di più di due candidati, se nessuno all'esito del primo scrutinio risulta eletto, si procede sino a due turni di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 10 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Federale, dei Regolamenti delle Leghe e delle Componenti tecniche.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

Il sottoscritto ....

(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il .....

presenta

la propria candidatura per la carica di Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del vigente Statuto Federale e di non essere soggetto ai divieti e alle incompatibilità previsti dal medesimo articolo.

La presente candidatura è accompagnata da quanto richiesto dall'art. 24, comma 5, dello Statuto federale

In fede

_____

Roma, ……..

Allegati:

All. 1 – Documento Programmatico

All. 2 – Modelli Accreditamento candidatura a Presidente Federale debitamente sottoscritti

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

Il sottoscritto

……,

NOME COGNOME

DELEGATO ASSEMBLEARE della Lega/Componente Tecnica……,

ACCREDITA LA CANDIDATURA DI

…….....

NOME COGNOME

all'elezione di PRESIDENTE FEDERALE per il quadriennio 2025-2028.

FIRMA

……..

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DI TRE CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA CALCIO SERIE A

Il sottoscritto .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il .....

presenta

la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Calcio Serie A ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del vigente Statuto Federale e di non essere soggetto ai divieti e alle incompatibilità previsti dal medesimo articolo.

FIRMA CANDIDATO

.....

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DI UN CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Il sottoscritto .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il .....

presenta

la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Nazionale Professionisti Serie B ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del vigente Statuto Federale e di non essere soggetto ai divieti e alle incompatibilità previsti dal medesimo articolo.

FIRMA CANDIDATO

.....

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DI UN CONSIGLIERE FEDERALE IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Il sottoscritto .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il .....

presenta

la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Italiana Calcio Professionistico ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del vigente Statuto Federale e di non essere soggetto ai divieti e alle incompatibilità previsti dal medesimo articolo.

FIRMA CANDIDATO

.....

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DI DUE CONSIGLIERI FEDERALI NAZIONALI IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il sottoscritto .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il .....

presenta

la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del vigente Statuto Federale e di non essere soggetto ai divieti e alle incompatibilità previsti dal medesimo articolo.

Di seguito si riportano le designazioni acquisite dai Comitati Regionali/dalla Divisione calcio a cinque/dal Dipartimento Interregionale/dal Dipartimento Calcio Femminile/dalle Divisioni Calcio Femminile:

Comitato/Divisione/Dipartimento	Firma Presidente
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

FIRMA CANDIDATO

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DI TRE CONSIGLIERI FEDERALI DI AREA
IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Il sottoscritto .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il .....

presenta

la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale d'Area della Lega Nazionale Dilettanti ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del vigente Statuto Federale e di non essere soggetto ai divieti e alle incompatibilità previsti dal medesimo articolo.

Di seguito si riportano le designazioni acquisite dai Comitati Regionali L.N.D.:

Comitato Regionale	Firma Presidente Comitato Regionale
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

FIRMA CANDIDATO

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DI QUATTRO CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI

Il sottoscritto ....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il .....

Status di appartenenza .....

presenta

la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza degli atleti ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del vigente Statuto Federale e di non essere soggetto ai divieti e alle incompatibilità previsti dal medesimo articolo.

Di seguito si riportano le designazioni acquisite dai Delegati Assembleari degli atleti:

Delegato ....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato ....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

FIRMA CANDIDATO

.....

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità del candidato e di ciascun Delegato Assembleare designante)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – 14 DICEMBRE 2026

ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DI DUE CONSIGLIERI FEDERALI IN RAPPRESENTANZA DEI TECNICI

Il sottoscritto ....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il .....

Categoria di appartenenza .....

presenta

la propria candidatura per l'elezione a Consigliere Federale in rappresentanza dei tecnici ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 29 del vigente Statuto Federale e di non essere soggetto ai divieti e alle incompatibilità previsti dal medesimo articolo.

Di seguito si riportano le designazioni acquisite dai Delegati Assembleari dei tecnici:

Delegato ....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato ....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

.....

Delegato .....
(NOME) (COGNOME)

Nato a ..... il ..... Firma .....

FIRMA CANDIDATO

.....

(N.B.: allegare copia di un documento di identità in corso di validità del candidato e di ciascun Delegato Assembleare designante)

Lega Nazionale Dilettanti
Registro Generale
Uscita 2026/2027
Num. 0001965
Del 19/10/2026 14:45

Designazione/i per la candidatura alla carica elettiva di

CONSIGLIERE

DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA

Quadriennio olimpico 2025/2028

- Nome e cognome dell'aspirante candidato _____
- Data e luogo di nascita dell'aspirante candidato _____

N.	**Denominazione della Società**	**Nome e Cognome del Legale rappresentante della Società**	**Timbro Società e firma del suo Legale Rappresentante**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA C.R. CALABRIA

MODULO APPROVATO DALLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DEI "PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE" E DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLE "NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D."

Lega Nazionale Dilettanti
Registro Generale
Uscita 2026/2027
Num. 0001965
Del 19/10/2026 14:45

Designazione/i per la candidatura alla carica elettiva di

RESPONSABILE DEL CALCIO FEMMINILE

DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA

Quadriennio olimpico 2025/2028

- Nome e cognome dell'aspirante candidato _____
- Data e luogo di nascita dell'aspirante candidato _____

N.	**Denominazione della Società**	**Nome e Cognome del Legale rappresentante della Società**	**Timbro Società e firma del suo Legale Rappresentante**
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

STRAORDINARIA ELETTIVA
ASSEMBLEA
C.R. CALABRIA

MODULO APPROVATO DALLA F.I.G.C., AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DEI "PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE" E DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLE "NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D."

CALABRIA

ELENCO DELLE SOCIETÀ CON DIRITTO DI VOTO ALLA DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

921325	A.S.D.	A. ANDREOLI
922748	ASD	ACADEMY ARDORE
949801	A.S.D.	ACCADEMIA C5 COSENZA
962416	A.S.D.	ADMO PRO PELLARO 1919
922825		ALTOMONTE RC
952559	A.S.D.	AMANTEA FUTSAL
921204	A.S.D.	AMARONI 08
963680		AMATORI REAL BIANCO 2016
955431	A.S.D.	AS.CALCISTICA SIDERNO1911
964879		ASD ACADEMY SIDERNO
964922		ASD MATEL CALCIO
963787		ASD ROMBIOLO CALCIO 2024
964626	ASD	ATLETICO AMANTEA C5
955537	A.S.D.	ATLETICO FEROLETO
934761	A.S.D.	ATLETICO MAIDA
938587	A.S.D.	ATLETICO SAN LUCIDO
964803	A.S.D.	ATLETICO VENA 2025
953085	A.S.D.	AUDACE SAN MARCO
947344	A.S.D.	AURORA REGGIOGALLINA
610280	A.C.D.	BAGNARESE
955071	A.S.D.	BELVEDERE CALCIO
944189	A.S.D.	BFB ROVITO
919911	A.C.D.	BIANCO
931276	F.C.D.	BISIGNANO
57972	U.S.D.	BIVONGI PAZZANO 1968
963627		BLUE HOUSE FC
610148	A.S.D.	BOVALINESE 1911
7670	A.P.D.	BRANCALEONE
953490	A.S.D.	BRIATICO
610092	S.C.	C.S.P.R. 94
610309	A.S.D.	C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5
952818	A.S.D.	CAL. TAVERNA SANDEMETRESE
915298	A.S.D.	CALCIO LAMEZIA
610277	A.S.D.	CAMPESE
610744	A.C.D.	CAMPORA
74689	POL.	CARAFFA
943994	A.S.D.	CASALI DEL MANCO FUTSAL
932928	A.S.D.	CASSANO SYBARIS
914369	A.S.D.	CATANZARO LIDO 2004
945498	A.S.D.	CATONA CALCIO
964594	ASD	CERENZIA MAGNA GRECIA
964920	A.S.D.	CERZETO KOSMOS 91

610128	A.C.D.	CITTA AMANTEA 1927
949703	A.S.D.	CITTA CORIGLIANO-ROSSANO
68475	A.S.D.	CITTA DI APRIGLIANO
610694	A.S.D.	CITTA DI CARIATI
948062	A.S.D.	CITTA DI CIRO MARINA
610724	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5
963590		CITTA DI GIMIGLIANO
963147	A.S.D.	CITTA DI PIZZO
963118		CITTA DI SERRA SAN BRUNO
955448	A.S.D.	CITTA DI TROPEA
962725		COLOSIMI CALCIO
947687	A.S.D.	COMMENDA
939011	A.S.D.	COMPRENS. CAPO VATICANO
962503		COMPRENSORIO VIBONESE
964210	A.S.D.	CORIGLIANO CALCIO
70175	F.C.	CORTALE A.S.D.
933075	A.S.D.	COSTA DEL LIONE CALCIO 5
610079	A.S.D.	COTRONEI CALCIO
952123	A.S.D.	CRAZY LIONS CLUB
941661	A.S.D.	CRESCENDO
71758	POL.	CROPALATI A.S.D.
938448	A.P.D.	CS LAZZARO 1974
500593	C.F.	CUS UNICAL ASD
65455	A.S.D.	CUTRO
938153	F.C.D.	DAVOLI ACADEMY
933116	A.S.D.	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI
914906	A.S.D.	DELIESE
954891	A.S.D.	DIAMANTE CASELLI PASCALE
938832	A.S.D.	DOMENICO SPORT
919504	A.S.D.	E.COSCARELLO CASTROLIBERO
921678	A.S.D.	F.C. MONTALTO UFFUGO
931380	A.S.D.	FALCHI ROSSI FALCONARA
934273	S.S.D.	FANTASTIC FIVE SIDERNO
962305		FIUMEFREDDO CALCIO 1987
931589	A.S.D.	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
964321	ASD	FR FOLGORE CASALI DEL MAN
948396	A.S.D.	FRALE
954370	A.S.D.	FRANCICA
939064	A.S.D.	FUSCALDO CALCIO 1973
919916	A.S.D.	FUTSAL CLUB FILADELFIA
931264	A.S.D.	FUTSAL KROTON
963102		GALLINESE DL
915567	A.S.D.	GARIBALDINA
953419	A.S.D.	GEBBIONE 2020 APS
610734	U.S.D.	GEPPINO NETTI
945236	U.S.	GIOIOSA JONICA ASD
955353	A.S.D.	GRIFONE CATANZARO
954227	A.S.D.	GS CATANZARO CLUB

952555		HAMMERS FC ASD
962504		ISCA FUTSAL
954228	A.S.D.	ITALIA 90 ROCCELLETTA
953807	S.S.D.	KENNEDY J.F. AQUILE
943644	S.S.D.	KOMUNICANDO IKST
951850	A.S.D.	KRATOS BISIGNANO
964964	ASD	LA SPORTIVA TRAFORO
79955	ASDPOL	LAUREANESE
952481	A.S.D.	LE CASTELLA CALCIO
964718	ASD	LIFE SIMERI CRICHI 2025
955525	A.S.D.	LONGOBARDI CALCIO
944135	A.S.D.	MAC 3
963561	ASD	MARANO PRINCIPATO FUTSAL
962040		MELICUCCO CALCIO
949624	A.S.D.	MESORACA CALCIO
75353	A.S.D.	MIRTO CROSIA
610362	A.S.D.	MIRTO C5
964935	A.S.D.	MONTEGIORDANO
947906	A.S.D.	NAUSICAA CALCIO A 5
955478	A.S.D.	NUOVA CELICO
950539	A.S.D.	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5
952393	A.C.D.	NUOVA GRISOLIA CALCIO
952571	A.S.D.	NUOVA MEDIMO ORATORI
963583		NUOVA PANNACONI
963467		NUOVA PARAVATI
953544	A.S.D.	NUOVA ROGGIANO 2020
915568	A.C.D.	NUOVA VALLE
953451	APSASD	OLIMPIA 2000
952305	A.S.D.	OLIMPUS
912458	ASDPGS	PADRE ALBINO CAMPILONGO
950114	A.S.D.	PALERMITI GIRIFALCO
955607	A.S.D.	PALUDESE
36310	U.S.D.	PAOLANA
955479	A.S.D.	PGS AURORA GALLICO
962374		PIANETTE FUTSAL 2023
80083	A.S.D.	PIANOPOLI
947247	POL.D.	PINO DONATO TAVERNA
962766		PITBULLS
944211	A.S.D.	PIZZO
951362	A.C.D.	PLM MORRONE
36100	A.P.S.	POL.CITTA DI PALIZZI 1950
963525	A.S.D.	POLISPO CASSANO ALL IONIO
955604	A.S.D.	POLISPORTIVA BAGALADI
911944	A.S.D.	POLISPORTIVA BELMONTE
955461	A.S.D.	POLISPORTIVA BORGIA
941210		POLISPORTIVA BOVESE ONLUS
962680		POLISPORTIVA CESSANITI
942321	A.S.D.	POLISPORTIVA CITTANOVA

964470	ASD	POLISPORTIVA MELITESE
955532	A.S.D.	POLISPORTIVALEUKOSLAZZARO
963407		POWER
610295	A.S.D.	PRASAR
963718		PRESILANA
916951	A.S.D.	PRO EMILIANO VILLAPIANA
938612	ASD	PROMOSPORT LAMEZIA
947815	A.S.D.	RAFFAELE NICASTRO
962417		REAL CASINO
920781	POL.	REAL COSENZA
947916	A.S.D.	REAL COTRONEI 2009
955043	A.S.D.	REAL JANO
944186	A.S.D.	REAL KRIMISA
963761	A.S.D.	REAL MALVITO 2024
945239	A.S.D.	REAL MONTEPAONE
964365	ASD	REAL POLISTENA
953498	A.S.D.	REAL SANGIOVANNESE
955433	A.S.D.	REAL SOVERIA SIMERI
941466	A.S.D.	REAL TAURIANOVA
955388	A.S.D.	REAL TREBISACCE
58807	A.S.D.	REGGIO RAVAGNESE 1960
944417	S.S.D.	REMPICCI LA NOSTRA VALLE
954230	A.S.D.	RHEGION 730 FC
955605	A.S.D.	RICADESE
952114	S.S.D.	RIZZICONI
945998	A.S.D.	ROCCA DI NETO 1966
43010	A.S.D.	ROCCELLA
914763	A.S.D.	ROGLIANO 1948
934830	F.C.D.	ROMBIOLESE
943996	A.S.D.	ROSARNESE
915570	A.S.D.	ROSETO CAPO SPULICO
922648		ROSSANESE
953417	A.S.D.	ROSSANO SCALO
946276	A.S.D.	S.MAURO MARCHESATO
948163	A.S.D.	S.NICOLA CHIARAVALLE SOV.
951920	A.S.D.	SALINE JONICHE CALCIO
64438	A.S.D.	SAN CALOGERO CALIMERA
947913	A.C.D.	SAN COSTANTINO CALABRO
955644	A.S.D.	SAN FERDINANDO 1822
60668	A.S.D.	SAN FILI 1926
931258	A.S.D.	SAN GAETANO CATANOSO
949973	A.POL.	SAN MICHELE DONNICI
962375		SAN PIETRO APOSTOLO 1963
948060	A.S.D.	SANGIORGESE
941465	F.C.D.	SANT AGATA CALCIO 1948
963437	A.S.D.	SANTANGELO DACRI
964627	A.S.D.	SANTANNA
962584		SANTONOFRIO CALCIO

948227	A.S.D.	SARACENA
79953	U.S.D.	SCALEA CALCIO 1912
66135	U.S.	SCANDALE
936320	A.S.D.	SCILLESE 1927
941677	SSDARL	SEGATO
964249	A.S.D.	SELES GIOIOSA
963562		SERRA SAN BRUNO CALCIO 5
67902	U.S.	SERRASTRETTA
63017	A.S.D.	SERSALE CALCIO 1975
947749	A.S.D.	SERSALESE
964297	ASD	SINOPOLESE
953549	A.S.D.	SKILLETION
952817	A.S.D.	SOCCER MONTALTO
952272	A.S.D.	SOCIETA SPORTIVA SILANA
962681		SOFIOTA 2023
933092	AGS.D.	SORIANO 2010
943923	A.S.D.	SPEZZANO ALBANESE
950300	A.S.D.	SPORT PALMI 2018
955510	A.S.D.	SPORTING CACCURI
964292	ASD	SPORTING CERAMIDA
949971	A.S.D.	SPORTING POLISTENA
936487	A.S.D.	STELLE AZZURRE SILANA
947838	A.S.D.	TARSIA 1976
963644		TERRANOVA DA SIBARI
962496		TIRIOLO 2023
963625		TORANOSARTANO
945962	A.S.D.	TORRE MELISSA CALCIO
963825	A.S.D.	TRE BORGHI
955270	ASD	TREBISACCE CALCIO
949184	A.S.D.	U.S. GIRIFALCO
954852	A.S.D.	U.S. PALMESE 1912
964047	A.S.D.	U.S.C. CORIGLIANO MARCA
963408	A.S.D.	UNION KROTON 1988
964215	A.S.D.	US CERVA CALCIO 1982
963052		VAL GALLICO
932313	A.S.D.	VIGOR CATANZARO
964564	A.S.D.	VILLAPIANA CALCIO
964098	A.S.D.	VIRTUS ACRI
963836	A.S.D.	VIRTUS CALCIO A 5
922750		VIRTUS ROSARNO
944118	A.S.D.	WINNER BOYS PRESILA
943926	A.S.D.	XENIUM
955398	A.S.D.	2022 MAIERATO
963182		8 MARZO

(su carta intestata o con timbro in calce dell'Associazione o della Società sportiva delegante)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA
DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA DEL 30 OTTOBRE 2026

MODULO A) - DELEGA DI RAPPRESENTANZA
FRA SOCIETA' CON DIRITTO DI VOTO (DELEGA EXTRA SOCIETARIA)

La Società _____ matricola n. _____

avente diritto di voto

in persona del Legale Rappresentante _____

documento di identità (**allegato in copia**) _____
in corso di validità (indicare estremi del documento identità)

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA

Al Legale Rappresentante della Società _____ matricola n. _____

Sig./Sig.ra _____
(indicare nome e cognome del legale rappresentante)

avente diritto di voto in occasione dello svolgimento dell'Assemblea Straordinaria del **30 OTTOBRE 2026**che si svolgerà presso la Sala Convegni del Comitato Regionale Calabria sito in Via Contessa Clemenza 1 – Catanzaro come da avviso di convocazione di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 19.10.2026

documento di identità (**allegato in copia**) _____
in corso di validità (indicare estremi del documento identità)

(luogo e data)

_____

Firma del Presidente della Società delegante

_____
(timbro della Società)

Per accettazione
Firma del Presidente della Società delegata

_____
(timbro della Società)

---

spazio riservato al Collegio di Garanzia Elettorale

Il Collegio di Garanzia Elettorale, effettuati i necessari riscontri, **accredita** nell'Assemblea

☐ con diritto di voto

il Sig./la Sig.ra _____

(cognome e nome)

Il Collegio di Garanzia Elettorale

_____

All. Copia documento di identità del Legale Rappresentante della Società delegante e del Legale Rappresentante della Società delegata.

N.B.: il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato al Collegio di Garanzia Elettorale per l'accredito nell'Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente.

(su carta intestata o con timbro in calce dell'Associazione o della Società sportiva delegante)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ELETTIVA
DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA DEL 30 OTTOBRE 2026

MODULO B) - DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRASOCIETARIA

La Società _____ matricola n. _____

è rappresentata da:

☐ **Presidente** _____
(Cognome e nome)

documento di identità (**allegato in copia**) in corso di validità _____
(indicare estremi del documento identità)

o, **in caso di assenza o impedimento**, da:

☐ **Altro Dirigente** _____ dal* _____
(Cognome e nome) (data dalla quale è ricoperto l'incarico)

con la qualifica di _____

documento di identità (**allegato in copia**) in corso di validità _____
(indicare estremi del documento identità)

Firma del Presidente della Società

(luogo e data)
_____

_____

(timbro della Società)

Firma per accettazione del Dirigente delegato

_____

spazio riservato al Collegio di Garanzia Elettorale

Il Collegio di Garanzia Elettorale, effettuati i necessari riscontri, **accredita** nell'Assemblea

☐ con diritto di voto ☐ senza diritto di voto

il Sig./la Sig.ra _____
(cognome e nome)

Il Collegio di Garanzia Elettorale

_____

All. Copia documento di identità del Legale Rappresentante della Società delegante e del Dirigente delegato.

N.B.: il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato al Collegio di Garanzia Elettorale per l'accredito nell'Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente.

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

PER LA CARICA
DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO

del COMITATO _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

Il _____

Residente a _____ (prov. _____)

Indirizzo / CAP _____

Posta elettronica _____

PEC _____

Telefono _____ Cellulare _____

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale/Comitato Provinciale Autonomo_____ di cui al Comunicato Ufficiale di convocazione n. --- del ---;

- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Componente il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale/Comitato Provinciale Autonomo_____, a valere per il quadriennio 2025/2028, giuste designazioni conferite alla propria persona;

- consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare le suddette designazioni a lui/lei attribuite e, per l'effetto, di presentare la propria candidatura per la carica di Componente il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale/Comitato Provinciale Autonomo_____, a valere per il quadriennio 2025/2028;

- di accettare sin da ora, in caso di elezione, la carica di Componente il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale/Comitato Provinciale Autonomo_____, a valere per il quadriennio 2025/2028;

- di essere a conoscenza di ogni disposizione regolamentare relativa alla specifica carica;

- di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dalle vigenti norme federali nonché dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto della F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. ed al Regolamento della L.N.D. e di optare sin d'ora, in

caso di sopravvenuta incompatibilità, per la carica conseguita nell'ultima elezione.

DICHIARA

altresì, ai sensi dell'art. 9, delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., di esprimere, con la presente candidatura, l'adesione al programma del sottoindicato candidato alla Presidenza del Comitato ***(FACOLTATIVO)***:

_____

Allega alla presente:

- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- le designazioni previste dalle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 73 del 30 Luglio 2024, nonché la relazione programmatica per il quadriennio 2025-2028 ***(SOLO SE ALLEGATA)***;
- il curriculum vitae sportivo, datato e firmato, nel quale è evidenziata l'anzianità federale.

(Luogo e data) In Fede

_____ _____

****

Il sottoscritto _____ autorizza la Lega Nazionale Dilettanti al trattamento dei dati personali che saranno rilevati, registrati e raccolti per la finalità di gestione della presente proposta di candidatura, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e a tutte le successive integrazioni, ivi compreso quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016.

(firma)_____

****

All. c.s.

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

PER LA CARICA DI RESPONSABILE REGIONALE DEL CALCIO FEMMINILE

del COMITATO _____

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a a _____

Il _____

Residente a _____ (prov. _____)

Indirizzo / CAP _____

Posta elettronica _____

PEC _____

Telefono _____ Cellulare _____

- con riferimento all'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale/Comitato Provinciale Autonomo_____ di cui al Comunicato Ufficiale di convocazione n. --- del ---;

- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile del Comitato Regionale/Comitato Provinciale Autonomo_____, a valere per il quadriennio 2025/2028, giuste designazioni conferite alla propria persona;

- consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità,

- di accettare le suddette designazioni a lui/lei attribuite e, per l'effetto, di presentare la propria candidatura per la carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile del Comitato Regionale/Comitato Provinciale Autonomo_____, a valere per il quadriennio 2025/2028;

- di accettare sin da ora, in caso di elezione, la carica di Responsabile Regionale del Calcio Femminile del Comitato Regionale/Comitato Provinciale Autonomo_____, a valere per il quadriennio 2025/2028;

- di essere a conoscenza di ogni disposizione regolamentare relativa alla specifica carica;

- di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dalle vigenti norme federali nonché dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.;

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto della F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. ed al Regolamento della L.N.D. e di optare sin d'ora, in caso di sopravvenuta incompatibilità, per la carica conseguita nell'ultima elezione.

DICHIARA

altresì, ai sensi dell'art. 9, delle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D., di esprimere, con la presente candidatura, l'adesione al programma del sottoindicato candidato alla Presidenza del Comitato ***(FACOLTATIVO)***:

_____

Allega alla presente:

- la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- le designazioni previste dalle Norme Procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 73 del 30 Luglio 2024, nonché la relazione programmatica per il quadriennio 2025-2028 ***(SOLO SE ALLEGATA)***;
- il curriculum vitae sportivo, datato e firmato, nel quale è evidenziata l'anzianità federale.

(Luogo e data) In Fede

_____ _____

****

Il sottoscritto _____ autorizza la Lega Nazionale Dilettanti al trattamento dei dati personali che saranno rilevati, registrati e raccolti per la finalità di gestione della presente proposta di candidatura, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e a tutte le successive integrazioni, ivi compreso quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016.

(firma)_____

****

All. c.s.